

Alfio Bardolla Training Group S.p.A.

Sede legale: Via Ripamonti n. 89 - 20141 Milano

Capitale sociale € 5.094.361,00

P. IVA 08009280960

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

**SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA
DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

1. Modifica degli artt. 6 (Capitale e azioni), 8 (Identificazioni degli azionisti), 10 (Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti), 12 (OPA Endosocietaria), 13 (Preventiva autorizzazione assembleare), 14 (Convocazione), 16 (Intervento mediante mezzi di telecomunicazione), 22 (Consiglio di amministrazione), 23 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 24 (Adunanze del Consiglio), 30 (Collegio Sindacale) 31 (Nomina e sostituzione dei sindaci). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Quanto al primo punto di parte straordinaria, la presente relazione illustrativa (“**Relazione**”) è volta a illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione e vengono di seguito fornite le necessarie informazioni affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull’oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

In particolare, la presente Relazione è stata redatta per illustrare la proposta di modifica dello statuto sociale al fine di adeguarlo ad alcune recenti novità normative, anche alla luce di nuove prassi applicative emerse nel contesto della pandemia da COVID-19, nonché recepire alcune recenti disposizioni introdotte da Borsa Italiana S.p.A. nel Regolamento Emittenti AIM Italia con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020, che la Società è tenuta a recepire.

In particolare, si propone di effettuare le modifiche di seguito illustrate.

Art. 6 (Capitale e azioni), il nuovo art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile prevede anche per le società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione la facoltà di escludere il diritto di opzione in statuto, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale e il che Consiglio di Amministrazione pubblici una relazione da cui emergano le ragioni dell’esclusione o della limitazione del diritto di opzione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione, oggetto di pubblicità secondo quanto previsto ai sensi della medesima disposizione.

Si propone di modificare l’art. 6 dello Statuto sociale al fine di recepire la modifica normativa di cui all’art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, così da avere la possibilità di adottare modifiche del capitale sociale con modalità di minore complessità, al fine di raccogliere celermente nuove risorse finanziarie o della realizzazione di operazioni straordinarie di acquisizione di partecipazioni, aziende o rami d’azienda, da effettuarsi anche mediante la realizzazione di aumenti di capitale da liberarsi con conferimenti in natura.

Art. 8 (Identificazione degli azionisti), si propone di modificare l’articolo 8 dello Statuto in quanto l’art. 83-*duodecies* d. lgs. 58/1998 (“**TUF**”), come da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 49 del 10 maggio 2019, stabilisce in linea generale la possibilità di effettuare l’identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto, mentre non è prevista la possibilità di diniego della comunicazione da parte degli azionisti.

Art. 10 (Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti), a fini di mero adeguamento al Regolamento Emittenti AIM Italia, in quanto non è prevista l’emissione di azioni a voto plurimo nello statuto della Società, si specifica la modalità di computo delle partecipazioni rilevanti in caso di emissione di azioni di tale categoria.

Art. 12 (OPA Endosocietaria), si propone di adeguare l’articolo 12 dello Statuto a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, che stabilisce per gli emittenti l’obbligo di inserire a statuto le previsioni in tema di offerta pubblica di acquisto nella esatta formulazione di cui alla Scheda Sei del medesimo Regolamento Emittenti AIM Italia.

Art. 13 (Preventiva autorizzazione assembleare), si propone di modificare l’articolo 13 dello Statuto, al fine di adeguarlo a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, che stabilisce per gli emittenti l’obbligo di inserire a statuto le previsioni in tema di revoca della ammissione alle negoziazioni nella esatta formulazione di cui alla Scheda Sei del medesimo Regolamento Emittenti AIM Italia.

Art. 14 (Convocazione), poiché la Società è un emittente che fa ricorso al mercato del capitale di rischio in quanto le sue azioni sono diffuse tra il pubblico in misura rilevante, si propone di prevedere, ai sensi dell’art. 2369, comma 1, cod. civ., la possibilità di una seconda convocazione (e di una terza in caso di assemblea straordinaria).

16 (Intervento mediante mezzi di telecomunicazione), ai fini di garantire una maggiore flessibilità nella gestione delle adunanze

assembleari, nel caso in cui esse siano tenute mediante mezzi di telecomunicazione, si prevede che non necessariamente Presidente e Segretario debbano trovarsi nello stesso luogo, come ritenuto *inter alia* dalla massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano – Commissione Società, “*Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (artt. 2366, comma 4, 2370, comma 4, 2388, comma 1, 2404, comma 1 e 2479-bis, c.c.; art. 106, comma 2, d.l. 18/20) [11 marzo 2020]*”.

Art. 22 (Consiglio di Amministrazione) e art. 23 (Nomina e sostituzione degli amministratori), si propone di adeguare gli articoli 22 e 23 dello Statuto a quanto richiesto dal Regolamento Emittenti AIM Italia al fine di prevedere anche statutariamente il possesso in capo a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione dei requisiti di onorabilità, fermo restando che almeno due amministratori debbano essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF, nonché i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies* TUF e di professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, TUF, come attualmente previsto dallo statuto.

Infine, si propone di prevedere, coerentemente con quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, che gli amministratori indipendenti siano preventivamente individuati o valutati positivamente dal *Nominated Adviser* della Società.

Art. 24 (Adunanze del Consiglio) ai fini di una maggiore flessibilità nella gestione delle adunanze consiliari si prevede che la riunione si consideri tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario, coerentemente con quanto disposto per le assemblee dall'art. 106 d. l. 18/2020 nel contesto della crisi pandemica da Covid-19, applicabile anche al Consiglio di Amministrazione come ritenuto *inter alia* dalla massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano – Commissione Società, “*Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (artt. 2366, comma 4, 2370, comma 4, 2388, comma 1, 2404, comma 1 e 2479-bis, c.c.; art. 106, comma 2, d.l. 18/20) [11 marzo 2020]*”.

Art.30 (Collegio Sindacale) e art. 31 (Nomina e sostituzione dei sindaci), sono stati adeguati gli articoli 30 e 31 dello Statuto a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia in ordine ai requisiti di indipendenza, professionalità e onorabilità dei componenti del Collegio Sindacale.

In tale contesto, si prevede, sempre ai fini di una maggiore flessibilità nella gestione delle adunanze dell'organo di controllo, che non necessariamente Presidente e Segretario debbano trovarsi nello stesso luogo. In tale ipotesi, le riunioni dell'organo di controllo si considerano svolte non più nel luogo in cui si trova il Presidente bensì in quello in cui si trova il Segretario.

Si ritiene che le modifiche statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso agli Azionisti che non hanno concorso all'assunzione della deliberazione, posto che le stesse non ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 2437 cod. civ..

Proposta di deliberazione

Tutto ciò premesso, se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“*L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Alfio Bardolla Training S.p.A.,*

- *preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

DELIBERA

1. *di modificare gli artt. 6 (Capitale e azioni), 8 (Identificazioni degli azionisti), 10 (Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti), 12 (OPA Endosocietaria), 13 (Preventiva autorizzazione assembleare), 14 (Convocazione), 16 (Intervento mediante mezzi di telecomunicazione), 22 (Consiglio di amministrazione), 23 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 24 (Adunanze del Consiglio), 30 (Collegio Sindacale) 31 (Nomina e sostituzione dei sindaci) dello statuto sociale, come risulta dal testo di statuto allegato alla relazione illustrativa degli amministratori, ove le parole cancellate sono in carattere barrato e le parole inserite in carattere sottolineato, al fine di adeguare lo statuto sociale a nuove disposizioni normative e del Regolamento Emittenti AIM Italia;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e Amministratore Delegato con facoltà di sub-delega – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per*

l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.”

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Alfio Bardolla)